



BENIAMINO PIZZIOL
PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI VICENZA

Prot. gen.: 62/2014

Considerando l'importanza che la dimensione caritativa ha nella vita della Chiesa e l'esigenza che essa venga espressa attraverso adeguate forme istituzionali;

tenuto conto delle indicazioni contenute nel Motu Proprio "Intima Ecclesiae natura";

dopo aver sentito il parere del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

visto l'art. 2 della legge 20 maggio 1985, n. 222 in base al quale sono civilmente riconoscibili come enti ecclesiastici le persone giuridiche canoniche per le quali il fine di religione o di culto è costitutivo ed essenziale, "anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico" (art. 2, comma 3);

ai sensi del can. 1303, § 1, 1° del Codice di diritto canonico

COSTITUISCO

1. la Fondazione di religione e culto denominata "**FONDAZIONE CARITAS VICENZA**" con sede legale in Vicenza, Piazza Duomo 10, con un patrimonio di euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
2. la Fondazione è costituita come persona giuridica pubblica;
3. la Fondazione sarà retta dallo Statuto secondo il testo allegato e facente parte del presente decreto;
4. è dato incarico agli Uffici competenti della Curia vescovile di seguire la pratica concernente il riconoscimento civile della predetta Fondazione.

Gli effetti giuridici del presente decreto sono sospesi nell'ordinamento canonico fino alla data del riconoscimento civile della fondazione stessa.

Vicenza, dalla Curia vescovile, 22 febbraio 2014

+ Beniamino Pizziol
rec. A. Severello c. v.



STATUTO DELLA FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO FONDAZIONE "CARITAS VICENZA"

Premessa

Il Motu Proprio di Papa Benedetto XVI "Intima Ecclesiae natura" afferma nel suo Proemio: "L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della parola di Dio, celebrazione dei sacramenti, servizio della carità. Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro." Continua poi affermando che "il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza; tutti i fedeli hanno il diritto ed il dovere di impegnarsi personalmente per vivere il comandamento nuovo che Cristo ci ha lasciato, offrendo all'uomo contemporaneo non solo aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell'anima. All'esercizio della *diakonia* della carità la Chiesa è chiamata anche a livello comunitario, dalle piccole comunità locali alle Chiese particolari, fino alla Chiesa universale; per questo c'è bisogno di un'organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato, organizzazione articolata pure mediante espressioni istituzionali. (...) In modo particolare, si è sviluppata a livello parrocchiale, diocesano nazionale ed internazionale l'attività della "Caritas", istituzione promossa dalla gerarchia ecclesiastica".

Con il Motu proprio "Intima Ecclesiae natura" il Papa ha inteso peraltro non solo ribadire la centralità della dimensione caritativa per la vita di ogni cristiano ma ha voluto "esprimere adeguatamente (...) il suo rapporto costitutivo con il ministero episcopale". In tal senso l'art. 4 indica il Vescovo diocesano come "primo responsabile" del servizio della carità a cui spetta anche di vigilare sugli organismi dedicati alla gestione delle opere di carità affinché siano rispettate, oltre che le norme previste in materia (cfr. art 5), anche "le volontà dei fedeli che avessero fatto donazioni o lasciti per queste specifiche finalità" (art. 4). Oltre a ciò, al Vescovo viene chiesto di curare anche l'aspetto formativo di quanti operano nella pastorale caritativa della Chiesa affinché "accanto alla dovuta competenza professionale, diano esempio di vita cristiana e testimonino una formazione del cuore che documenti una fede all'opera nella carità." (art. 7) Alla luce di tali indicazioni, con il presente statuto si intende costituire una fondazione che possa aiutare il Vescovo in alcuni dei suoi compiti fondamentali: la formazione di quanti operano al servizio della carità, la realizzazione di opere di testimonianza della carità e il rispetto delle



volontà di quanti fanno donazioni e/o lasciti finalizzati ad opere di carità.

Articolo 1

NATURA E SEDE

1. La Fondazione di religione e di culto "*Fondazione Caritas Vicenza*" (di seguito brevemente denominata *Fondazione*) è persona giuridica canonica pubblica eretta con decreto del Vescovo di Vicenza in data 22 febbraio 2014.

2. Essa ha sede legale in Vicenza, Piazza Duomo, 10 e sede amministrativa in Vicenza, Contrà Torretti, 38.

Articolo 2

SCOPI

1. La Fondazione, che persegue scopi di religione e di culto, accoglie le indicazioni del Motu proprio "*Intima Ecclesiae natura*" prestando particolare attenzione al servizio della carità attraverso la Caritas diocesana. Si propone la formazione, soprattutto dei laici della Diocesi di Vicenza, alle tematiche evangeliche della carità cristiana e di quelle connesse, della promozione umana e sociale cristianamente ispirate, promuovendo a tale scopo iniziative di formazione e di educazione cristiana:

- a) l'organizzazione di studi e ricerche, dibattiti, conferenze e corsi, nonché la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo, su tematiche relative alle povertà, all'inclusione e alla solidarietà sociale, all'integrazione socio-culturale e religiosa-culturale degli immigrati, agli squilibri tra il Nord e il Sud del Mondo, allo Sviluppo locale e internazionale;
- b) la promozione e la formazione del volontariato nei servizi caritativi presenti in Diocesi, sostenendo e rafforzando le motivazioni personali e comunitarie di coloro che si impegnano nel servizio gratuito alle persone e alle comunità in difficoltà economica e sociale e in iniziative di solidarietà sociale e internazionale.



2. La Fondazione, in coerenza ed applicazione dei principi della Dottrina Sociale cristiana, e in particolare di quelli ispiratori e statutari della Caritas Italiana e Diocesana, si propone, inoltre, di promuovere opere di testimonianza in riferimento a finalità di carattere caritativo sia in Italia che all'estero, svolgendo attività nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e religiosa;
- b) formazione e tutela dei diritti civili, rivolte a persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari;
- c) organizzazione e gestione di strutture e servizi promossi in particolare dalla Caritas diocesana e rivolti ad accogliere soggetti in stato di bisogno, anche stranieri;
- d) realizzazione, in proprio od in collaborazione con enti aventi finalità analoghe, di centri e servizi che offrano possibilità di miglioramento di vita, autonoma e sociale, a soggetti in stato di bisogno, anche stranieri;
- e) prevenzione del fenomeno dell'usura, per altro vietata da talune confessioni (islam) anche attraverso forme di tutela, assistenza bancaria ed informazione;
- f) promozione di percorsi di reinserimento lavorativo a favore di soggetti appartenenti a fasce particolarmente vulnerabili della popolazione.

3. La Fondazione può svolgere tale attività anche mediante propri rami ONLUS, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come pure in collaborazione con altri enti o soggetti, promuovendo, gestendo e sviluppando convenzioni, progetti e attività con altri enti ecclesiastici e enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato sia statuali che confessionali, della cooperazione, sociale e internazionale, dell'imprenditoria privata e pubblica.

4. In tale contesto, la Fondazione potrà altresì promuovere la costituzione, o assumere la partecipazione, di organismi a carattere solidaristico, quali: associazioni di volontariato e di promozione sociale, società cooperative, Organizzazioni Non Governative (ONG), imprese sociali, strutturati anche in forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano come oggetto sociale quello di perseguire scopi analoghi, affini o complementari



ai propri, che restano principalmente volti alla tutela e perseguimento del fine di religione e di culto.

Articolo 3

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dalla dotazione iniziale di euro cinquantamila, conferita dalla Diocesi di Vicenza;
 - b) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità;
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire quali beni mobili o immobili sono destinati a patrimonio stabile a norma del can. 1291 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4

MEZZI

1. I mezzi per il perseguimento degli scopi statuari della Fondazione sono costituiti:
 - a) dai redditi del proprio patrimonio;
 - b) dai proventi delle proprie attività;
 - c) da eventuali donazioni, lasciti, legati ed eredità di beni mobili e immobili, salva la loro destinazione a patrimonio stabile deliberata dal Consiglio di Amministrazione o disposta dal sovventore;
 - d) dalla oblazioni e dai proventi di raccolte e collette;
 - e) dai contributi di soggetti pubblici e privati;
 - f) da ogni altra entrata.

Articolo 5

ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Tesoriere;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche hanno durata di anni cinque e possono essere riconfermate.



3. Qualora, durante il quinquennio, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio dei Revisori dei Conti dovesse cessare dall'incarico, il membro nominato in sua sostituzione resta in carica fino alla conclusione dello stesso quinquennio.

Articolo 6

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Vescovo Diocesano tra i membri del Consiglio di Amministrazione e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

2. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione;
- c) redige e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attività della Fondazione per l'anno successivo;
- d) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e al relativo trattamento giuridico ed economico, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- f) adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta successiva.

3. Al Presidente è affiancato un Vice-presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, 3 comma, lettera e).

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-presidente.



Articolo 7

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri dello stesso Consiglio, su proposta del Presidente.

2. Il Tesoriere:

a) amministra il patrimonio e i fondi della Fondazione, e i contributi ad essa comunque provenienti, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;

b) redige e presenta al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione, il piano di copertura economica del programma delle attività per l'anno successivo;

c) redige e presenta al Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

d) cura la tenuta dei libri contabili.

Articolo 8

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

a) due membri "ratione officii":

- il Direttore della Caritas diocesana

- il Direttore dell'Ufficio per il Coordinamento della Pastorale

b) tre membri scelti dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio direttivo della Caritas diocesana

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. In particolare:

a) approva il programma annuale delle attività della Fondazione;

b) approva ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente;



- c) delibera l'accettazione di contributi, di eredità, legati, lasciti, donazioni, oblazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- d) delibera gli incrementi e gli investimenti patrimoniali;
- e) provvede alla nomina del Vice-presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- f) provvede alla nomina del Tesoriere tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) provvede alla nomina di un segretario, anche esterno al Consiglio;
- h) delibera in merito all'adozione e alle modifiche del regolamento di gestione e alle modalità di organizzazione e di funzionamento delle strutture e dei servizi di cui intende dotare la Fondazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- i) delibera in merito all'assunzione ed al licenziamento del personale e al relativo trattamento giuridico ed economico;
- j) delibera in merito all'approvazione di eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti;
- k) delibera i regolamenti degli eventuali rami ONLUS della Fondazione, che dovranno essere approvati dal Vescovo di Vicenza;
- l) delibera, con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto che devono essere ratificate dal Vescovo;
- m) con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti propone al Vescovo l'estinzione della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

Articolo 9

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

1. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.



2. Occorre, inoltre, la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati *ex voto*.

Articolo 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente, nella sede della Fondazione o in altro luogo indicato dallo stesso Presidente, almeno due volte all'anno e, precisamente, per l'approvazione del programma annuale delle attività e del bilancio preventivo e di quello consuntivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo sia disposto altrimenti nel presente statuto.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per delega.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, con relativo ordine del giorno, deve essere spedito per lettera raccomandata, o con altro mezzo purché documentabile, almeno 10 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato 48 ore prima dell'ora fissata, con telegramma o con altro mezzo purché documentabile.
6. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e le relative delibere sono redatti dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 11

DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.



Articolo 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dal Vescovo Diocesano, di cui almeno uno deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili.
2. Il Collegio dei Revisori:
 - a) è garante della correttezza della gestione amministrativa e accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - b) controlla le operazioni finanziarie;
 - c) redige e presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta annuale, che viene allegata al bilancio consuntivo.
3. I Revisori hanno sempre la facoltà di esaminare, presso la sede della Fondazione, conti e registri, e di procedere a tutte le indagini che giudicheranno necessarie per l'adempimento del mandato loro affidato.
4. Sono osservate, in quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e ss. del codice civile.

Articolo 13

OPERATORI

1. La Fondazione agisce attraverso l'opera dei suoi organi.
2. La Fondazione opera anche attraverso personale assunto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera d) e dell'articolo 8, lettere h) e i), per la gestione e il funzionamento delle strutture e dei servizi promossi e/o affidati alla stessa.
3. Si avvale, inoltre, dell'apporto del clero secolare, dei religiosi e dei volontari che, gratuitamente, intendono svolgere attività e/o servizi per il raggiungimento degli scopi statutari.



Articolo 14

APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DURATA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 Gennaio dell'anno di esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Giugno dell'anno seguente.

4. Il bilancio dovrà essere corredato dal rendiconto annuale e dalla relazione di controllo redatta e sottoscritta dal Collegio dei Revisori.

5. La Fondazione non ha fine di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati agli scopi istituzionali ed è vietata la distribuzione di fondi, riserve e capitale sia durante la vita dell'ente sia all'atto del suo scioglimento.

6. E' vietata la distribuzione degli utili, anche in modo indiretto, ovvero la cessione di beni o la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli a coloro che per qualsiasi titolo operano per l'ente e ne fanno parte.

7. E' altresì vietata qualsiasi agevolazione non espressamente prevista dalla normativa vigente, a favore dei fondatori, dipendenti, amministratori o soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'ente, compresi coloro che prestano opera retribuita ed i soggetti che effettuano erogazioni liberali in favore dell'ente. Il divieto si applica al coniuge, parenti ed affini fino al quarto grado.



Articolo 15

ESTINZIONE

La Fondazione si estingue con decreto del Vescovo diocesano, su proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera l. A tal fine il Vescovo diocesano può nominare uno o più liquidatori. In caso di estinzione, il Vescovo diocesano stabilisce la devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 16

NORME FINALI

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme canoniche e civili in materia di fondazioni religiose e di culto

Vicenza, dalla Curia diocesana, 22 febbraio 2014

+ Beniamino Pizziol
sec. Pierantonio Perrella c.v.

